

COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

Regolamento comunale per la disciplina degli "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 188 del 21.12.2017

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.lgs. n. 56/2017, ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche e per l'innovazione e si applica al personale comunale con rapporto di lavoro dipendente.
- 2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell'articolo seguente, se esse sono prestate, completamente o in parte, dal personale dipendente individuato dal Responsabile del Servizio competente.
- 3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
- 4. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a 6 mesi e che abbia partecipato ad attività di programmazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, così come indicate dai successivi articoli, affidati in via formale.
- 5. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche al personale che al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

Art. 2 - Prestazioni incentivabili

- 1. Le prestazioni oggetto di incentivo per funzioni tecniche riguardano:
 - i lavori pubblici di qualunque importo;
 - le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00.
- 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
- 3. Le prestazioni relativi agli appalti di servizi e forniture sono incentivabili solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- 3. Nel caso di prestazioni professionali affidate in tutto od in parte a professionisti esterni, il RUP e le figure professionali interne che partecipano alla realizzazione dell'intervento hanno comunque diritto alla corresponsione dell'incentivo per la loro quota.
- 4. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione al personale dipendente deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo di incentivazione

- 1. Per le prestazioni di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per l'incentivazione, che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera, di un lavoro, di un bene o servizio, Iva esclusa, come specificamente previsto dalla tabella A allegata al presente Regolamento.
- 2. La percentuale effettiva è stabilita in relazione all'importo messo a base di gara nel quadro economico dell'opera. A tale importo vanno sommati gli eventuali importi a disposizione, stanziati nel quadro economico dell'intervento, per lavori, servizi o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e per i quali siano state eseguite le relative attività progettuali.

- 3. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n°50/2016, i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo per funzioni tecniche, nella misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
- 5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
- 6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs n°50/2016, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

- 1. Il Responsabile del Servizio competente indica, con atto scritto, i nominativi e i compiti specifici dei dipendenti individuati per assumere la responsabilità professionale di un lavoro, fornitura o servizio e/o la responsabilità del procedimento. Il Responsabile del Servizio competente, prima dell'inizio della fase progettuale, segnalerà inoltre i nominativi degli ulteriori dipendenti comunque in servizio che svolgeranno attività di collaborazione che li rendono esigibili per la ripartizione dell'incentivo sulla base del successivo comma, indicando per ognuno compiti e livelli di responsabilità e la loro eventuale sostituzione debitamente motivata.
- 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il Responsabile del Procedimento;
 - b) l'Incaricato della direzione dei lavori o dell'esecuzione;
 - c) l'Incaricato del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - d) i collaboratori tecnici, amministrativi e contabili a supporto del RUP.

Art. 5 – Importo del compenso incentivante

1. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi degli articoli precedenti, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara del lavoro, servizio o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle allegate A e B.

Art. 6 – Ripartizione orizzontale

- 1. La quota, determinata con l'applicazione dell'art. 5, deve essere ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla <u>Tabella B</u> allegata.
- 2. Ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n°50/2016, le quote dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio presso l'Ente, in quanto affidate all'esterno costituiscono economie.

Art. 7 – Adempimento delle prestazioni

- 1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. Tali termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verifichino condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno.
- 2. Qualora si verifichi un ritardo nell'adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
 - a) per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a 2 per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo:
 - b) ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a 4 per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60:
 - c) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.
- 3. Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'Ente "cofinanziatore" dell'opera o lavoro.
- 4. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 8 – Liquidazione del fondo

- 1. La liquidazione delle quote dovute ai dipendenti intervenuti nella fase di Direzione lavori e dell'esecuzione e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio. La liquidazione delle quote spettanti al Responsabile del Procedimento e ai suoi collaboratori deve essere effettuata, entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio.
- 2. Nel caso in cui uno degli eventi sopra indicati quale termine per la liquidazione del fondo non si verificasse a causa di leggi sopravvenute o di una modifica degli orientamenti amministrativi espressi dagli enti o autorità preposti in materia o per altre cause non imputabili alla responsabilità dei dipendenti destinatari del fondo, la liquidazione del fondo è disposta comunque entro 60 giorni dalla comprovata consegna del progetto al Responsabile del Procedimento o entro 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento, oppure entro 60 successivi all'ultimazione della prestazione, qualora non sia accertabile il momento in cui tale causa si è verificata.
- 3. Il Responsabile del Servizio è tenuto, sulla base della documentazione prodotta dal Responsabile unico del procedimento, ad accertare ed approvare con propria determinazione le specifiche attività svolte ai dipendenti interessati ed il riparto degli incentivi. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
- 4. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio competente che provvede con propria determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile.
- 5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n°50/2016, l'incentivo per funzioni tecniche complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 - Svolgimento dell'attività

- 1. Le attività descritte nel precedente art. 4 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 2. L'incentivo assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione

- 1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri di copertura assicurativa, cioè gli oneri per la stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n°50/2016 per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (incarico non incentivabile) dei lavori pubblici. Il Responsabile del Procedimento provvederà ad inviare all'ufficio competente alla stipula di detta polizza formale comunicazione riportante tutti i dati relativi al progetto e al gruppo di progettazione richiesti dalla Compagnia di assicurazione.
- 2. E' altresì a carico dell'Amministrazione l'onere dell'eventuale iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 20.05.2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n°56/2017).
- 2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n°14 del 06.02.2017.

Art. 12 – Entrata in vigore e norme di rinvio

- 3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio, effettuata ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
- 4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

Tabelle A – Determinazione del compenso incentivante in base alla tipologia dell'intervento

ALIQUOTA MASSIMA DA APPLICARSI IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA - LAVORI		
Per lavori di importo inferiore o uguali a € 1.000.000,00	2,00%	
Per lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e sino a € 5.225.000,00	1,90%	
Per lavori di importo compreso tra € 5.225.000,00 e sino a € 20.000.000,00	1,80%	
Per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00	1,70%	

ALIQUOTA MASSIMA DA APPLICARSI IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA – SERVIZI E FORNITURE		
Per servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e sino a € 209.000,00	1,60%	
Per servizi e forniture di importo superiore a € 209.000,00	1,50%	

Tabella B – Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto

INCARICO		%	
Responsabile del procedimento	30		
Supporti al RUP	25	80	
Direzione dei lavori o dell'esecuzione - collaudi o verifiche regolare esecuzione	25		
Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali		20	
Totali		0	